



COMUNE DI GERMAGNANO

PROVINCIA DI TORINO

REGOLAMENTO COMUNALE

PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA DI

OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE,

DEL SOTTOSUOLO STRADALE E PER

DISTRIBUTORI DI CARBURANTI

E RELATIVE TARIFFE

Approvato con deliberazione C.C. n. 19 del 15.04.1994
Modificato con deliberazione C.C. n. 2 del 27.02.1996

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Disciplina della tassa per occupazioni spazi ed aree pubbliche

Il presente Regolamento contempla e disciplina nel Comune la tassa per occupazione di spazi ed aree pubbliche, per sottosuolo stradale e per distributori di carburanti, ai sensi del capo 2 del Decreto Legislativo 15.11.1993 n. 507 e successive modificazioni regolate dal Decreto Legislativo n. 566 del 28.12.1993, secondo le categorie, le zone e le tariffe riportate nel presente regolamento o che successivamente verranno modificate dal Consiglio Comunale o superiormente approvate.

Articolo 2

Oggetto della tassa

Sono soggette alla tassa le occupazioni di spazi ed aree pubbliche di qualsiasi natura nelle strade, nei corsi, nelle piazze e nei pubblici mercati, nonché si tratti di aree private gravate da servitù di pubblico passaggio comunque formatasi.

Sono parimenti soggette alla tassa le occupazioni di spazi soprastanti con esclusione dei balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile nonché sottostanti al suolo stradale, ivi comprese quelle derivanti da condutture ed impianti adibiti al servizio pubblico della distribuzione del gas e dell'acqua potabile gestito in regime di concessione amministrativa. Sono escluse dalla tassa le occupazioni di aree appartenenti al patrimonio disponibile del Comune.

Ai sensi dell'art. 18 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 639, qualora la pubblicità sia effettuata su qualunque bene mobile o immobile e ciò dia luogo al pagamento della relativa imposta, il fatto non esclude il pagamento anche della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.

Per le occupazioni abusive il relativo trattamento tributario verrà stabilito in base alla configurazione oggettiva dell'occupazione stessa.

Articolo 3

Occupazioni permanenti e temporanee

Le occupazioni sono permanenti o temporanee.

Le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione, aventi comunque durata non inferiore all'anno, comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti, sono permanenti.

Le occupazioni di durata inferiore all'anno sono temporanee.

Sono permanenti le occupazioni di carattere stabile effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione, aventi comunque durata non inferiore all'anno, comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti.

Articolo 4 Domanda di concessione

Chiunque intenda in qualunque modo e per qualsiasi scopo, occupare spazi ed aree pubbliche o di tratti di aree private gravate da servitù di pubblico passaggio, comunque formatasi, deve farne domanda al Sindaco – da redigersi su carta legale – ed indicando, oltre alle proprie generalità e domicilio, il motivo e l'oggetto dell'occupazione e la durata di essa nonché la sua dimensione ed ubicazione esatta.

Ove occorra, la domanda dovrà essere corredata da grafici, disegni, fotografie, progetti, ecc. il tutto secondo le istruzioni del competente ufficio comunale.

In caso di presentazione di più domande per la stessa area, a parità di condizioni, la priorità di presentazione costituisce preferenza.

Costituisce tuttavia preferenza la richiesta dei titolari di negozi che chiedono la concessione dello spazio antistante il negozio stesso per la esposizione della loro merce ed a parità di condizioni i residenti nel Comune.

Articolo 5 Istruttoria della domanda

Le concessioni di occupazione di cui al presente regolamento sono subordinate alla osservanza delle norme qui contenute, delle norme e regolamento di polizia locale, di igiene, di edilizia e del codice della strada. Esse sono sempre revocabili. Le occupazioni del sottosuolo non possono essere revocate se non per necessità dei pubblici servizi.

Le domande saranno sottoposte, ove occorra, ai pareri della Commissione edilizia e degli uffici comunali interessati (ufficio tecnico – ufficio di polizia urbana – ufficio sanitario – ecc.) e per quelle permanenti o riguardanti passi carrabili, sottoposte all'esame della Giunta Comunale.

Nell'istruttoria della domanda, gli uffici comunali in sede di parere ed il Responsabile del procedimento dovranno tenere particolarmente conto delle esigenze della circolazione, dell'igiene, della sicurezza pubblica e dell'estetica, specie per quanto attiene alle richieste di occupazioni di marciapiedi, piazze, di zone limitrofe a strade prive di marciapiedi, di aree e spazi fronteggianti i negozi.

Articolo 6 Concessioni – Disciplinare di concessione – Deposito cauzionale

L'occupazione di spazi ed aree pubbliche o di tratti di aree private gravate da servitù di pubblico passaggio non potrà aver luogo – fatto salvo quanto previsto dall'ultimo comma del precedente articolo 4 – se non dietro atto di concessione del Responsabile del procedimento.

Le concessioni per occupazione temporanea giornaliera sono costituite dalla bolletta di pagamento della tassa rilasciata dall'incaricato alla riscossione.

Le concessioni per le occupazioni permanenti di suolo, soprasuolo e sottosuolo pubblico, comunque effettuate con o senza impianti ed opere che possono menomare la buona conservazione delle strade, sono accompagnate da un apposito disciplinare contenente la modalità, la durata della concessione, il termine entro cui dovrà procedersi all'occupazione ed alla costruzione degli impianti e manufatti, nonché ogni altra norma che l'utente è tenuto ad osservare.

Nel caso in cui sarà ritenuto necessario, il Responsabile del procedimento potrà subordinare la concessione alla stipulazione di apposito contratto, soggetto a registrazione, le cui spese andranno a carico del concessionario.

Il non accoglimento della domanda di concessione rientra nel potere discrezionale e dà diritto al richiedente di ottenere il rimborso delle somme eventualmente versate per l'istruttoria, previa detrazione delle spese sostenute e documentate.

In presenza di occupazioni che debbono essere precedute da lavori che comporteranno la rimessa in ripristino dei luoghi al termine della concessione o da cui possono derivare danni al demanio comunale o a terzi, o infine, in particolari circostanze che lo giustifichino, il Sindaco potrà prescrivere il versamento di un deposito cauzionale, infruttifero, in denaro adeguato al caso, a titolo cautelativo e a garanzia dell'eventuale risarcimento.

Articolo 7 Caratteri delle occupazioni

La concessione ha carattere personale e, pertanto, né è vietata la cessione a qualsiasi titolo.

Può essere consentita la voltura, a giudizio insindacabile della Amministrazione Comunale, previa domanda di cambiamento di intestazione.

L'atto di concessione comunale all'occupazione non implica, da solo, che il richiedente sia legittimato a dare esecuzione all'occupazione, dovendo egli procurarsi, a sua cura e sotto la sua responsabilità, eventuali licenze ed autorizzazioni prescritte (commerciali, di pubblica sicurezza, edilizie, ecc.) e che a richiesta dovrà esibire.

A tal uopo – l'atto di concessione può essere subordinato alla preventiva dimostrazione – da parte dell'interessato – di essere in possesso delle evidenziate e prescritte licenze ed autorizzazioni.

In tutti i casi la concessione s'intende accordata:

1. fatti salvi e senza pregiudizi dei diritti dei terzi;
2. con l'obbligo del concessionario di riparare tutti i danni derivanti dall'occupazione;
3. con la facoltà dell'Amministrazione Comunale di imporre nuove condizioni e prescrizioni – anche durante il corso della concessione stessa – nonché lo spostamento, le rimozioni di impianti e di strutture e ciò senza obbligo di indennizzo.

La revoca di concessioni o autorizzazioni concernente l'utilizzazione del suolo pubblico è sempre possibile, e dà diritto alla restituzione della tassa pagata in anticipo, senza interessi, riferito all'eventuale periodo non usufruito. Il Comune ha la facoltà di revocare le accordate concessioni, quando le occupazioni arrechino disturbo alla circolazione dei veicoli o danni a terzi o per motivi di ordine pubblico. In particolare la revoca viene disposta per i seguenti motivi:

- a) quando il concessionario od i suoi dipendenti tengano contegno offensivo alla decenza o arrechino disturbo alla pubblica quiete;
- b) quando il concessionario ceda ad altri l'uso dello spazio a lui assegnato senza l'autorizzazione dell'Amministrazione Comunale;
- c) quando il concessionario danneggi l'area avuta in assegnazione;
- d) per mancata osservanza delle disposizioni contenute nel presente regolamento ed in quelli comunali di polizia igiene ed edilizia.

Il mancato pagamento della tassa dovuta per qualunque tipo di occupazione comporta oltre l'applicazione delle sanzioni previste dal presente regolamento, la revoca immediata della concessione o autorizzazione; nel caso di occupazione di aree adibite a pubblico mercato, da parte di utenti che non abbiano ottenuto regolare atto autorizzativo, il mancato pagamento comporterà l'immediato allontanamento dallo stesso.

Comporta altresì la revoca della concessione o autorizzazione il mancato rispetto o adeguamento alle norme previste dai regolamenti comunali di igiene, polizia municipale, urbanistica e normative di legge.

Articolo 8 Occupazioni abusive

Le occupazioni effettuate senza il prescritto atto di concessione o venute a scadere e non rinnovate sono considerate abusive e passibili delle sanzioni vigenti sia penali che civili, in aggiunta al pagamento della tassa dovuta.

Per la loro cessazione si procede a termini dell'art. 823 – secondo comma del Codice Civile.

Articolo 9 Esenzioni

Sono esenti dalla tassa:

- a) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, province, comuni e loro consorzi, da enti religiosi, per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da Enti pubblici di cui all'art. 87, comma 1, lettera e), del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca specifica;
- b) le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, ferma restando la tassabilità della parte contenente la pubblicità;
- c) gli orologi funzionanti per comodo del pubblico, sebbene di privata pertinenza;
- d) le aste delle bandiere;
- e) le occupazioni da parte delle vetture destinate ai servizi pubblici di linea e di trasporto concessi o autorizzati, durante le soste e nei posteggi ad esse assegnati;
- f) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che sia stabilita nei regolamenti di polizia locale;
- g) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al Comune o alla Provincia al termine della concessione medesima;
- h) le occupazioni determinate dalle soste dei veicoli per il tempo normalmente necessario al carico ed allo scarico delle merci;
- i) le occupazioni con vetture a trazione animale o meccanica (taxi) da piazza nei posteggi ad esse assegnati;
- l) balconi di superficie non superiore ai 4 metri quadrati (1);
- m) le occupazioni di aree cimiteriali;
- n) i passi carrabili
- o) le occupazioni permanenti temporanee del sottosuolo con condutture idriche necessarie per l'attività agricola nei comuni classificati montani.

(1) Legge 18 aprile 1962 n. 208 art. 1 che modifica l'art. 195 del T.U.F.L. 14 settembre 1931 n. 1175.

CAPO II

OCCUPAZIONI PERMANENTI

Articolo 10

Rilascio – scadenza e revoca delle concessioni occupazioni permanenti

L'atto di concessione di occupazioni permanenti viene rilasciato dal Responsabile del procedimento come previsto dal precedente articolo 6, ad acquisizione dei pareri previsti all'articolo 5 precedente e dopo formale deliberazione di Giunta Comunale.

Le concessioni per occupazioni permanenti scadono alla data stabilita sull'apposito disciplinare – e se non indicata, al 31 dicembre di ogni anno – qualunque sia la data di inizio dell'occupazione. In questo ultimo caso si rinnovano automaticamente, qualora non intervenga formale disdetta, entro il 31 ottobre, precedente la scadenza.

Per quanto attiene la revoca si rinvia a quanto previsto al precedente articolo 7.

Articolo 11

Passi carrabili

Sono considerati passi carrabili quei manufatti costituiti generalmente da listoni di pietra o altro materiale o da appositi intervalli lasciati nei marciapiedi o, comunque, da una modifica del piano stradale intesa a facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata.

La tassa è commisurata alla superficie occupata risultante dall'apertura dell'accesso per la profondità dei marciapiedi o del manufatto.

Per la loro oggettiva funzionalità e specificità, si considerano assimilati ai passi carrabili, e come tali soggetti a tassazione, quei passi che presentano l'ingresso arretrato rispetto al filo della pubblica area di circolazione o prospiciente aree private gravate da servitù pubblica, considerando ai fini della tassazione la misura risultante dall'apertura del passo medesimo moltiplicato per mt. 1, ancorché la profondità stessa risultasse superiore a mt. 1.

Per i passi carrai costruiti direttamente dal Comune, la tassa va determinata con riferimento ad una superficie complessiva non superiore a metri quadrati nove. L'eventuale superficie eccedente detto limite è calcolata in ragione del 10 per cento.

La tassa non è dovuta per i semplici accessi carrabili o pedonali quando siano posti a filo con il manto stradale e, in ogni caso, quando manchi un'opera visibile che renda concreta l'occupazione e certa la superficie sottratta all'uso pubblico.

Su espressa richiesta dei proprietari degli accessi di cui al comma precedente è tenuto conto delle esigenze di viabilità, l'ufficio comunale competente può rilasciare un apposito cartello segnaletico di divieto di sosta per l'area antistante gli accessi medesimi. Il divieto di utilizzo di detta area da parte della collettività non può comunque estendersi oltre la superficie di dieci metri quadrati e non consente alcuna opera né l'esercizio di particolari attività da parte del proprietario dell'accesso. La tassa va determinata con tariffa ordinaria.

Per i passi carrai costruiti direttamente dal Comune che, sulla base di elementi di carattere oggettivo, risultino non utilizzabili e, comunque, di fatto non utilizzati dal proprietario dell'immobile o da altri soggetti legati allo stesso da vincoli di parentela, affinità o da qualsiasi altro rapporto, la tariffa è ridotta dal 10%.

Per i passi carrabili di accesso ad impianti per la distribuzione di carburanti, la tariffa è ridotta al 30%.

Articolo 12

Domanda per la costruzione di passo carrabile

La concessione per la costruzione di passi carrabili, a cura e spese di persona e enti diversi dal Comune, su spazi ed aree pubbliche o su aree private gravate da servitù di pubblico passaggio comunque formatasi, deve essere richiesta al Sindaco su apposito modulo, bollato ai sensi di legge, da ritirare presso l'ufficio tecnico comunale.

La domanda sarà sottoposta ad istruttoria da parte dei competenti organi, come previsto al precedente articolo 5 – e dovrà altresì riportare l'approvazione della Giunta Comunale.

Articolo 13

Concessione e disciplinare per la costruzione di passi carrabili

L'atto di concessione per la costruzione del passo carrabile è dato dal Sindaco contestualmente al disciplinare contenente le condizioni e modalità cui soggiace la concessione.

Articolo 14

Costruzione e soppressione del passo carrabile

La tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche è dovuta per l'esistenza in sé e per sé del passo carrabile, prescindendo dalla effettiva utilizzazione di esso, dall'intensità di tale utilizzazione, dall'esistenza di una concessione del suolo e dal fatto che il passo carrabile sia stato costruito esclusivamente dal Comune senza il consenso del proprietario del fabbricato o fondo cui esso dà accesso sulla pubblica strada.

Nel caso in cui il passo carrabile sia stato costruito a spese di soggetti diversi dal Comune, per non pagare la relativa tassa, gli interessati possono chiedere l'autorizzazione al Comune stesso della messa in pristino, a loro totali spese, dell'asse stradale o del marciapiede, con la soppressione del passo carrabile.

Il Comune, fatti i debiti accertamenti, provvederà, in caso di accoglimento della domanda, alla cancellazione del contribuente a decorrere dal ruolo dell'anno successivo, dandone formale avviso all'interessato entro 180 giorni. In caso negativo la domanda sarà rigettata con formale e motivato provvedimento.

Nel caso invece che a seguito di lavoro comportanti modifiche dei luoghi – previo conseguimento degli atti esecutivi necessari – il Comune – a suo insindacabile giudizio – potrà in tutto o in parte modificare o abolire gli esistenti passi carrabili provvedendo conseguentemente a rettificare le posizioni tributarie degli utenti interessati al provvedimento.

Articolo 15

Riduzione della tassa per i passi carrabili

Ai sensi dell'art. 44 comma 3 della legge 507/93 la tariffa è ridotta del 50%.

Articolo 16

Autovetture per trasporto pubblico

Per le occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto pubblico nelle aree a ciò destinate, la tassa va commisurata alla superficie dei singoli posti assegnati.

Articolo 17
Occupazioni con cavi e impianti in genere
Criteri di determinazione della tassa

La tassa per le occupazioni del sottosuolo e soprassuolo stradale con condutture, cavi e impianti in genere, seggiovie e funivie è determinato forfettariamente in base alla lunghezza delle strade comunali per la parte di esse effettivamente occupata, comprese le strade soggette a servitù di pubblico passaggio, con tariffa di cui all'allegato A) del presente regolamento.

Per le occupazioni di cui al presente articolo, aventi carattere temporaneo, l'importo della tassa è determinato in misura forfettaria, con tariffa di cui all'allegato A) del presente regolamento.

Per le occupazioni di suolo pubblico realizzate in innesti o allacci a impianti di erogazione di pubblici servizi, la tassa è dovuta nella misura complessiva di Lire 50.000 (cinquantamila), indipendentemente dalla effettiva consistenza delle occupazioni medesime.

Articolo 18
Distributori di carburanti
Criteri di determinazione della tassa

Per l'impianto e l'esercizio di distributori di carburanti e dei relativi serbatoi sotterranei, e la conseguente occupazione del suolo e del sottosuolo comunale è dovuta una tassa annua di cui all'allegato A) del presente regolamento.

La tassa va applicata ai distributori di carburante muniti di un solo serbatoio sotterraneo di capacità non superiore a tremila litri. Se il serbatoio è di maggiore capacità la tariffa va aumentata di un quinto per ogni mille litri o frazione di mille litri. E' ammessa la tolleranza del 5 per cento sulla misura della capacità.

Per i distributori di carburanti muniti di due o più serbatoi sotterranei di differente capacità, raccordati fra di loro, la tassa nella misura stabilita dall'allegato A) del presente regolamento, viene applicata con riferimento al serbatoio di minore capacità maggiorata di un quinto per mille litri o frazioni di mille degli altri serbatoi.

Per i distributori di carburanti muniti di due o più serbatoi autonomi, la tassa è applicata autonomamente per ciascuno di essi.

La tassa di cui al presente articolo è dovuta esclusivamente per l'occupazione del suolo e del sottosuolo effettuata con le sole colonnine montanti di distribuzione di carburanti, dell'acqua e dell'aria compressa e relativi serbatoi sotterranei, nonché per l'occupazione del suolo con un chiosco che insiste su di una superficie non superiore a quattro metri quadrati. Tutti gli ulteriori spazi e aree pubbliche eventualmente occupati con impianti o apparecchiature ausiliarie, funzionali o decorative, ivi comprese le tettoie, i chioschi e simili per le occupazioni eccedenti la superficie di quattro metri quadrati, comunque utilizzati sono soggetti alla ordinaria tassa per le occupazioni permanenti.

Articolo 19
Apparecchi automatici per la distribuzione tabacchi

Per l'impianto e l'esercizio di apparecchi automatici per la distribuzione dei tabacchi e la conseguente occupazione del suolo o soprassuolo pubblico è dovuta una tassa annua nella misura indicata all'allegato A) del presente regolamento.

CAPO III

OCCUPAZIONI TEMPORANEE

Articolo 20

Concessione occupazione temporanea

Le occupazioni temporanee possono essere giornaliere o di durata superiore.

Le concessioni giornaliere possono essere autorizzate dall'ufficio di polizia municipale contestualmente alla richiesta contro pagamento della tassa stabilita dalla tariffa.

Negli altri casi l'occupazione sarà oggetto di apposito atto di concessione del Responsabile del procedimento che dà diritto al concessionario di occupare l'area assegnata per la durata concessa.

La concessione s'intende automaticamente scaduta al termine del periodo per cui fu autorizzata, salvo la facoltà dell'Amministrazione di rinnovarla a richiesta dell'interessato.

Tale forma di concessione è applicabile anche ai posteggianti affluenti periodicamente nei giorni festivi, di mercato, di fiere, nonché ai pubblici esercizi o negozi per l'occupazione giornaliera di una superficie previamente determinata antistante ai rispettivi locali.

Nel caso di prenotazione di un posto per pubblico spettacolo, il richiedente deve cautelare l'istanza – con un deposito in contanti nella misura determinata dal Responsabile del procedimento – a garanzia della pulizia dei luoghi occupati – a prescindere dalla tassa dovuta.

Detto deposito viene incamerato – ove il richiedente non rilasci l'area occupata nelle stesse condizioni che l'ha ricevuta – e su formale contestazione ed addebito da parte dell'ufficio di polizia municipale.

Articolo 21

Precedenze nelle assegnazioni di aree e titolarità delle concessioni

Non costituisce titolo di preferenza l'aver occupato più volte di seguito il posto demandato.

Chi occupa un determinato posto può prenotarlo per un periodo successivo.

Per le preferenze in caso di più richieste si rinvia a quanto precisato nel precedente articolo 4.

Le concessioni per occupazioni giornaliere sono personali e quindi non cedibili a terzi; quelle per occupazioni di durata superiore ad un mese sono trasmissibili ai familiari.

In caso di accertata cessione abusiva la concessione viene considerata immediatamente decaduta.

Non è consentito occupare posto diverso da quello indicato nella concessione, se non dietro consenso dell'Amministrazione.

Articolo 22

Criteri misurazione area occupata

La misurazione dell'area occupata viene eseguita dal personale comunale incaricato o dall'appaltatore del servizio.

Per le occupazioni temporanee la tassa è commisurata alla superficie occupata ed è graduata, nell'ambito delle categorie previste all'art. 6 del presente regolamento, in rapporto alla durata delle occupazioni medesime; in ogni caso per le occupazioni di durata non inferiore ai 15 giorni la tariffa è ridotta nella misura del 20 per cento. (1)

La tassa si applica, a giorno, a metro, a metro quadrato o metro lineare, in relazione alle ore di occupazione, in base alle tariffe indicate nell'allegato A) del presente regolamento.

Per le occupazioni con tende e simili, la tariffa è ridotta al 30 per cento. Ove le tende siano poste a copertura di banchi di vendita nei mercati o, comunque, di aree pubbliche già occupate, la tassa va determinata con riferimento alla sola parte di essere eventualmente sporgente dai banchi o dalle aree medesime.

Per le occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante la tariffa di cui al comma 2 del presente articolo è ridotta dell'80 per cento e le superfici sono calcolate in ragione del 50 per cento sino a mq 100, del 25 per cento per la parte eccedente i 100 mq. E fino a 1.000 mq, del 10 per cento per la parte eccedente i 1.000 mq.

Per le occupazioni temporanee per i fini di cui all'art. 16 del presente regolamento la tariffa è ridotta del 50 per cento (art. 45 comma 5 D. Lgs. 507/93).

Per le occupazioni temporanee realizzate in occasione di manifestazioni politico-culturali o sportive, la tariffa ordinaria di cui al comma 2 del presente articolo è ridotta dell'80 per cento (art. 45 comma 7 D. Lgs. 507/93)

Per le occupazioni temporanee di durata non inferiore ad un mese o che si verificano con carattere ricorrente la tariffa di cui al comma 2 del presente articolo è ridotta del 50 per cento (art. 45 comma 8 D. Lgs. 507/93).

Le occupazioni con autovetture di uso privato realizzate su aree a ciò destinate dal Comune la tariffa ordinaria di cui al comma 2 del presente articolo è ridotta del 30 per cento (art. 45 comma 6 D. Lgs. 507/93).

Per le occupazioni soprastanti e sottostanti il suolo la tariffa è ridotta a un terzo.

Le tariffe per le occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia sono ridotte al 50 per cento. (2)

(1) – dal 20 al 50% - art. 45 comma 1 D.Lg n. 507/93

(2) – fino al 50% - art. 45 comma 6 bis D.Lgs. n. 507/93

CAPO IV

ACCERTAMENTO – RISCOSSIONE DELLA TASSA CONTENZIOSO – SANZIONI

Articolo 23

Accertamenti, rimborsi e riscossione coattiva della tassa

Gli accertamenti i rimborsi e le riscossioni coattive vengono effettuati seguendo le procedure indicate all'art. 51 del D.Lgs 507/93.

Articolo 24

Riscossione della tassa per occupazioni temporanee

La riscossione della tassa potrà effettuarsi direttamente dal Comune in economia a mezzo degli agenti alle dipendenze dell'Amministrazione oppure concedersi in appalto ai sensi dell'art. 52 D. Lgs. 507/93. Pur ricorrendo al sistema di riscossione per appalto questo potrà limitarsi ad una parte delle piazze e località per le quali è ammessa l'occupazione del pubblico suolo, riservandosi il Comune di gestire direttamente il servizio di riscossione relativamente alla restante parte di aree pubbliche ed anche riguardo a particolari occupazioni su quelle date in appalto.

Articolo 25

Denuncia e versamento della tassa

Per le occupazioni permanenti di suolo pubblico, i soggetti di cui all'art. 39 del D.Lgs n. 507/93 devono presentare al Comune o alla Provincia, aventi diritto alla tassa, apposita denuncia entro trenta giorni dalla data di rilascio dell'atto di concessione e, comunque, non oltre il 31 dicembre dell'anno di rilascio della concessione medesima. La denuncia via effettuata utilizzando gli appositi modelli predisposti dal Comune o dalla Provincia e dagli stessi messi a disposizione degli utenti presso i relativi uffici; la denuncia deve contenere gli elementi identificativi del contribuente, gli estremi dell'atto di concessione, la superficie occupata, la categoria dell'area sulla quale si realizza l'occupazione, la misura della tariffa corrispondente, l'importo complessivamente dovuto. Negli stessi termini deve essere effettuato il versamento della tassa dovuta per l'intero anno di rilascio della concessione. L'attestato deve essere allegato alla denuncia e i relativi estremi trascritti nella denuncia stessa.

L'obbligo della denuncia, nei modi e nei termini di cui al comma precedente, non sussiste per gli anni successivi a quello di prima applicazione della tasse, sempre che non si verifichino variazioni nella occupazione che determinano un maggiore ammontare del tributo. In mancanza di variazioni nelle occupazioni, il versamento della tassa deve essere effettuato nel mese di gennaio, utilizzando l'apposito modulo.

Per le occupazioni di cui all'art. 46 del D.Lgs. 507/93, il versamento della tassa deve essere effettuato nel mese di gennaio, di ciascun anno. Per le variazioni in aumento verificatesi nel corso dell'anno, la denuncia anche cumulativa e il versamento possono essere effettuati entri il 30 giugno dell'anno successivo.

Il pagamento della tassa deve essere effettuato mediante versamento a mezzo di conto corrente postale intestato al Comune o alla Provincia, ovvero, in caso di affidamento in concessione, al concessionario del Comune, con arrotondamento a mille lire per difetto se la frazione non è superiore a cinquecento lire o per eccesso se è superiore. Con Decreto del Ministero

delle Finanze, di concerto con il Ministero delle Poste e delle Telecomunicazioni, sono determinate le caratteristiche del modello di versamento.

Per le occupazioni temporanee l'obbligo della denuncia è assolto con il pagamento della tassa e la compilazione del modulo di versamento, da effettuarsi non oltre il termine previsto per le occupazioni medesime. Qualora le occupazioni non siano connesse ad alcun previo atto dell'Amministrazione, il pagamento della tassa può essere effettuato, senza la compilazione del suddetto modulo, mediante versamento diretto.

Articolo 26 Convenzioni

Potranno consentirsi tanto dal Comune quanto dagli appaltatori speciali convenzioni per le occupazioni temporanee di qualunque specie consentite dalla legge.

Articolo 27 Sanzioni

Per l'omessa, tardiva o infedele denuncia si applica una soprattassa pari al 100% dell'ammontare della tassa o della maggiore tassa dovuta.

Per l'omesso, tardivo o parziale versamento è dovuta una soprattassa pari al 20% dell'ammontare della tassa o della maggiore tassa dovuta.

Per la tardiva presentazione della denuncia e per il tardivo versamento, effettuati nei trenta giorni successivi alla data di scadenza stabilita dall'art. 50 comma 1 D. Lgs. 507/93, le soprattasse di cui ai commi precedenti sono ridotte rispettivamente al 50% e al 10%.

Sulle somme dovute a titolo di tassa e soprattassa si applicano gli interessi moratori in ragione del 7% per ogni semestre compiuto.

Articolo 28 Funzionario responsabile

L'Amministrazione Comunale, nel caso di gestione diretta, designa un funzionario cui sono attribuiti la funzione e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche; il predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi.

L'Amministrazione Comunale comunica alla direzione centrale per la fiscalità locale del Ministero delle Finanze il nominativo del funzionario responsabile entro 60 giorni dalla sua nomina.

Nel caso di gestione in concessione le attribuzioni di cui al comma 1 del presente articolo spettano al concessionario.

Articolo 29 Contravvenzioni

Ogni infrazione alle disposizioni del presente regolamento sarà punita a norma della legislazione vigente in materia e da quanto stabilito nel regolamento di polizia comunale.

Articolo 30
Disposizioni finali

Il presente regolamento avrà piena attuazione dopo intervenuta la prescritta approvazione e pubblicazione a norma di legge.

E' abrogato il regolamento per l'applicazione della tassa sulle occupazioni di spazi ed aree pubbliche, deliberato dal Consiglio Comunale con atto n. 55 del 27.11.1992.

CAPO V

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Le tariffe per il 1994 sono determinate a norma del D.Lgs. 507/93 e successive modifiche ed integrazioni.

ELENCO DI CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE ED AREE PUBBLICHE

Determinato con delibera n. 24 del 7 Maggio 1992

Classe	Elenco delle strade ed aree pubbliche
I	Tutti gli spazi e le aree pubbliche del concentrico
II	Tutti gli spazi e le aree pubbliche delle borgate e frazioni.

ALLEGATO A)

TARIFFE DA APPLICARE PER L'ANNO 1994 IN BASE AL D.LGS N. 507 DEL 15.11.93 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI (GIÀ COMPRENSIVE DEGLI AUMENTI E RIDUZIONI DELIBERATE CON IL REGOLAMENTO COMUNALE).

LA POPOLAZIONE RESIDENTE RISULTANTE DAL CENSIMENTO 1991 NEL COMUNE DI GERMAGNANO RISULTA DI N. 1302 ABITANTI PER CUI IN BASE ALLA NORMATIVA VIGENTE LA CLASSE DI APPARTENENZA È LA V

Tariffa per le occupazioni permanenti di SUOLO (art. 44/1a)

1° categoria £. 36.000 a mq o ml all'anno

2° categoria £. 18.000 a mq o ml all'anno

Tariffa per le occupazioni permanenti SPAZI SOPRASTANTI E SOTTOSTANTI IL SUOLO (art. 44/1c)

1° categoria £. 25.000 a mq o ml all'anno

2° categoria £. 12.500 a mq o ml all'anno

Tariffa per le occupazioni permanenti con PASSI CARRABILI (Art. 44/3)

1° categoria £. 18.000 a mq

2° categoria £. 9.000 a mq

Tariffa occupazioni permanenti PASSI CARRABILI DI ACCESSO AD IMPIANTI DISTRIBUZIONE CARBURANTI (Art. 44/10)

1° categoria £. 25.200 a mq

2° categoria £. 12.600 a mq

Tariffa per le occupazioni temporanee di SUOLO (Art. 45/2)

1° categoria £. 3.000 a mq o ml e a giorno

Tariffa oraria dalle ore 06,01 alle ore 20,0: £ 150 pari al 5% della tariffa giornaliera

Tariffa oraria dalle ore 20,01 alle ore 24,00 e dalle ore 00,00 alle ore 06,00: £ 90 pari al 3% della tariffa giornaliera

2° categoria £. 1.500 a mq o ml e a giorno

Tariffa oraria dalle ore 06,01 alle ore 20,0: £ 75 pari al 5% della tariffa giornaliera

Tariffa oraria dalle ore 20,01 alle ore 24,00 e dalle ore 00,00 alle ore 06,00: £ 45 pari al 3% della tariffa giornaliera

Tariffa per le occupazioni temporanee di SPAZI SOPRASTANTI E SOTTOSTANTI IL SUOLO (Art. 45/2c)

1° categoria £. 2.000 a mq o ml e a giorno

2° categoria £. 1.000 a mq o ml e a giorno

Tariffa occupazione temporanee con TENDE (Art. 45/3)

1° categoria £. 2.100 a giorno

2° categoria £. 1.050 a giorno

Tariffa per occupazione del SOTTOSUOLO E SOPRASSUOLO (Art. 47)

1° categoria £. 250.000 per km lineare o frazione

2° categoria £. 125.000 per km lineare o frazione

Tariffa per occupazioni con SEGGOVIE E FUNIVIE (Art. 47/3)

1° categoria £. 100.000 fino a un massimo di 5 km lineari per ogni km o frazione superiore ai 5 km
£. 20.000

2° categoria £. 50.000 fino a un massimo di 5 km lineari per ogni km o frazione superiore ai 5 km
£. 10.000

Tariffa per occupazioni temporanee SOTTOSUOLO E SOPRASSUOLO (Art. 47/4a)

1° categoria £. 10.000 fino ad un km lineare e di durata non superiore a 30 giorni

2° categoria £. 5.000 fino ad un km lineare e di durata non superiore a 30 giorni

Tariffe per occupazioni STAZIONI DI SERVIZIO CON COLONNINE MONTANTI DI DISTRIBUZIONE CARBURANTI, ACQUA, ARIA COMPRESSA E CHIOSCO NON SUPERIORE A MQ 4 (Art. 48)

Centro abitato £. 90.000 all'anno

Zona limitrofa £. 50.000 all'anno

Sobborghi e zone periferiche £. 30.000 all'anno

Frazioni £. 10.000 all'anno

Tariffe per occupazioni (Art. 47/2bis)

Innesti o allacciamenti ad impianti erogazione pubblici servizi (per ogni allacciamento) £. 50.000.

INDICE

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

- Articolo 1 – Disciplina della tassa per occupazioni spazi ed aree pubbliche
- Articolo 2 – Oggetto della tassa
- Articolo 3 – Occupazioni permanenti e temporanee
- Articolo 4 – Domanda di concessione
- Articolo 5 – Istruttoria della domanda
- Articolo 6 – Concessioni – Disciplinare di concessione – Deposito cauzionale
- Articolo 7 – Caratteri delle occupazioni
- Articolo 8 – Occupazioni abusive
- Articolo 9 – Esenzioni

CAPO II – OCCUPAZIONI PERMANENTI

- Articolo 10 – Rilascio – scadenza e revoca delle concessioni occupazioni permanenti
- Articolo 11 – Passi carrabili
- Articolo 12 – Domanda per la costruzione di passo carrabile
- Articolo 13 – Concessione e disciplinare per la costruzione di passi carrabili
- Articolo 14 – Costruzione e soppressione del passo carrabile
- Articolo 15 – riduzione della tassa per i passi carrabili
- Articolo 16 – Autovetture per trasporto pubblico
- Articolo 17 – Occupazione con cavi e impianti in genere
 - Criteri di determinazione della tassa
- Articolo 18 – Distributori di carburanti
 - Criteri di determinazione della tassa
- Articolo 19 – Apparecchi automatici per la distribuzione tabacchi

CAPO III – OCCUPAZIONE TEMPORANEE

- Articolo 20 – Concessione occupazione temporanea
- Articolo 21 – Precedenze nelle assegnazioni di aree e titolarità delle concessioni
- Articolo 22 – Criteri misurazione area occupata

CAPO IV – ACCERTAMENTO – RISCOSSIONE DELLA TASSA CONTENZIOSO – SANZIONI

- Articolo 23 – Accertamenti, rimborsi e riscossione coattiva della tassa
- Articolo 24 – Riscossione della tassa per occupazioni temporanee
- Articolo 25 – Denuncia e versamento della tassa
- Articolo 26 – Convenzioni
- Articolo 27 – Sanzioni
- Articolo 28 – Funzionario responsabile
- Articolo 29 – Contravvenzioni
- Articolo 30 – Disposizioni finali

CAPO V – DISPOSIZIONI TRANSITORIE

ELENCO DI CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE ED AREE PUBBLICHE